

§ 1. — Solmi, *La funzione pratica della storia del dir. ital.*, in *Riv. ital. per le scienze giur.*, XXXV, 1903, pp. 250-91; Id., *La storia del diritto ital.*, Guida bibliografica, Roma, Fondaz. Leonardo, 1922; Besta, *Avviamento allo studio della storia del dir. ital.*, 2.<sup>a</sup> ed., Padova, 1926; Patetta, *Lezioni di storia del dir. ital.*, Introduzione, Torino, 1927; Bonfante, *Il metodo naturalistico nella storia del dir.*, in *Riv. ital. di Sociologia*, XXI, 1917; Checchini, *Il metodo di esposizione della storia del dir. ital.*, in *Atti d. R. Ist. Ven.*, LXXVIII, 1919. Sugli elementi costit. del dir. ital., v. Besta, *La persistenza dell'elemento volgare italico*, in *Riv. di legisl. compar.* (Palermo), I, 1905; Tamassia, *Il testamento del marito*, Bologna, 1905; Id., *L'elemento latino nella vita del dir. ital.*, Padova, 1907; Braudileone, *Il diritto romano nella storia del dir. ital.*, in *Arch. giur.*, Serie IV, vol. II, 1921; Segrè G., *Elementi elleno orientali del dir. privato dell'alto medioevo in Occidente*, Torino, Ann. R. Univ., 1924; Ferrari G., *Diritto giustiniano e leggi romane dei barbari*, in *Nuova Antologia*, novembre 1926; Solmi, *Gli elementi costitutivi del diritto civile italiano*, in *Temi Emiliana*, luglio 1929.

## § 2. — Metodo di esposizione e divisioni cronologiche.

L'esposizione dello sviluppo storico del diritto può, almeno concettualmente, essere condotta secondo un metodo *cronologico*, per il quale le trasformazioni giuridiche si facciano seguire secondo la sola ragione del tempo e senza riguardo ordinato alla materia a cui si riferiscono. Il sistema fu talvolta adottato nella storia politica, come nelle vecchie storie regionali del diritto o che al diritto fanno larga parte; ma è ormai abbandonato per la storia giuridica, perchè lascia sfuggire i lineamenti tipici nello sviluppo dei singoli istituti ed obbliga a frequenti ripetizioni. Invece un metodo a preferenza adottato nella storia del diritto italiano è quello detto *sistematico*, che separa prima le grandi branche o partizioni del diritto, e queste poi distintamente segue dalle origini al limite estremo della storia, dedicando